

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 aprile 2022, n. 131

VAS-1848-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano urbanistico denominato: "Ritipizzazione del terreno sito in Andria alla Via Gorizia, censito al Foglio di mappa 31 particella 3550, giusta Sentenza TAR Puglia Bari – Sezione II n.1053/2019 del 28/05/2019 (R.G. n. 533/2019), nel giudizio tra Giacinto Liso e Rosa Giorgino contro il Comune di Andria. Variante al PRG" - Autorità procedente: Comune di Andria (BT).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.324 del 27/07/2021 con cui è stato assegnato, sino al 20.05.2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale*

Strategica” all’Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

- in data 28/01/2022 il Comune di Andria – Settore 2 - Piano e Pianificazione Strategica - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - F_244090_SHAPE AREA.zip– AREA INTERVENTO SHAPE FILE – UTM 33;
 - F_244095_Atto di formalizzazione.pdf– copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - F_244120_Attestazione di esclusione.pdf– Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - F_244125_Stralcio mappa Catastale.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_244131_Stralcio CTR.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_244137_otofoto su mappa catastale.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_244143_Stralcio PRG Vigente.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Andria – Settore 2 - Piano e Pianificazione Strategica - provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento regionale n.18/2013, che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4

“d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d’uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:

 - *non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,*
 - *non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata” -,*
 - *non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,*
 - *non prevedano l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e*
 - *non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3, oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);*
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 28.01.2022 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013 con

la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://www.sit.puglia.it/portal/sit_vas/) ed inviava a mezzo PEC la nota r_puglia/AOO_089/28/01/2022/0000954, con cui si comunicava al Comune di Andria – Settore 2 - Piano e Pianificazione Strategica - la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;

- in data 23.02.2022 inviava a mezzo PEC la nota prot.r_puglia/AOO_089/23/02/2022/0002311, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Andria – Settore 2 - Piano e Pianificazione Strategica, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. n.2311/2022 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio.

- in data 22.03.2022, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Andria la nota prot.AOO_089-3813 del 22.03.2022 di comunicazione delle ragioni ostative, di seguito riportate, relative alla sussistenza della condizione di esclusione di cui al succitato art.7, comma 7.2, lettera d) per la variante di piano in oggetto, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:

[...] dalla documentazione pubblicata da codesta amministrazione sul Portale ambientale regionale non si evincono informazioni in merito all'estensione (mq) della superficie oggetto della variante che, come indicato nell'articolo selezionato, deve essere "inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)", in quanto l'area interessata ricade tra le Zone ad Elevata Sensibilità Ambientale di cui all'Allegato I del R.R. 18/2013 ed in particolare tra quelle definite "a contaminazione salina" dal PTA vigente. Non è stato pertanto possibile verificare la sussistenza di tale requisito.

[...] art.7.2 lettera d) - punto V: non è stato possibile verificare la sussistenza di tale requisito poiché dalla documentazione pubblicata da codesta amministrazione sul Portale ambientale regionale non si evincono informazioni relative alla volumetria massima realizzabile sul lotto oggetto di variante, che, come prevede il medesimo punto, non deve "comportare ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)" poiché l'area in oggetto rientra tra quelle definite "a contaminazione salina" dal PTA vigente.

- in data 08/04/2022 si acquisiva al n.4754 di protocollo di questa Sezione la nota prot.28293 pervenuta a mezzo PEC in data 28/03/2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio Servizio Pianificazione Urbanistica Generale ed Attuativa, Rigenerazione Urbana 3° Settore del Comune di Andria esponeva le proprie osservazioni alla suddetta nota prot.3813/2022, allegando la seguente documentazione in f.to elettronico (pdf):

- All. 1_visura catastale fg. 31 p.la 3550
- All. 2_Stralcio mappa catastale
- All. 3_Stralcio CTR.pdf"
- riscontro motivi ostativi agg

- con la succitata nota prot.28293/2022 l'autorità procedente comunale argomentava, in particolare, quanto di seguito riportato:

"Con riferimento a quanto in oggetto, in merito alle verifiche delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS, si rappresenta che l'estensione (mq) della superficie dell'area oggetto di ritipizzazione, riportata in catasto al foglio di mappa n. 31 particella 3550, è pari a mq. 218 (vedi allegato 1, 2 e 3_Visura e stralcio catastale, stralcio CTR), pertanto risulta inferiore ai 0,5 ettari limite previsto dal art.7.2 lettera d) del RR 18/2013. Con riferimento alla volumetria insediabile su tale area, la zonizzazione urbanistica attribuita è Zona B3.4: ZONE DI COMPLETAMENTO. Tale zona prevede le seguenti tipologie d'intervento [...]Pertanto, alla luce di quanto riportato, appare evidente che la volumetria max insediabile su detta area (mq. 218 x 6

mc/mq = mc. 1308) è ben inferiore ai 5000 mc., quale limite massimo previsto dal art.7.2 lettera d) - punto V del RR 18/2013;

PRESO ATTO delle suddette osservazioni comunali e della documentazione integrativa trasmessa a supporto delle stesse;

RITENUTO che le suddette osservazioni, sopra riportate, unitamente alla documentazione integrativa allegata, consentono di superare i motivi ostativi, sopra richiamati, espressi da questa Sezione poiché forniscono chiarimenti e ulteriori informazioni in merito ai rilievi esposti con nota prot. 12321/2021, con particolare riferimento all'estensione della superficie interessata dalla variante urbanistica di che trattasi;

VERIFICATO, pertanto, che la variante urbanistica di che trattasi, come sopra descritta, soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento in parola, in quanto:

- l'area oggetto della variante, di estensione pari a 218 mq, risulta inferiore ai 0,5 ettari come previsto dall'articolo selezionato poiché ricadente tra le Zone ad Elevata Sensibilità Ambientale di cui all'Allegato I del R.R. 18/2013.
- la variante non deriva da modifiche di perimetrazione dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi;
- la variante di che trattasi non è da sottoporre a Valutazione d'Incidenza - livello II "valutazione appropriata" poiché l'area interessata non ricade in Siti della Rete Natura 2000;
- l'area oggetto di variante:
 - non risulta perimetrata come zona speciale idrogeologica tipo A o B dal Piano di Tutela delle Acque, né come area di emergenza limitrofe/a al canale principale;
 - non risulta ricadere in SIN, né in zona omogenea A del piano urbanistico comunale vigente del Comune di Andria bensì "parte in B3.4: Zone di completamento" e parte in zona per la "Viabilità". Del PRG (all. F_244095- _ Atto di formalizzazione);
 - non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali, così come riportato nell'"Attestazione ai fini della esclusione della procedura VAS" prot. comunale n. 8211/2022;
- la eventuale edificazione comporta una volumetria massima edificabile pari a m3 1308, inferiore al limite prescritto di 5.000 m;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Andria, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di definitiva approvazione;

RITENUTO altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa alla "Ritipizzazione del terreno sito in Andria alla Via Gorizia, censito al Foglio di mappa 31 particella 3550, giusta Sentenza TAR Puglia Bari – Sezione II n.1053/2019 del 28/05/2019 (R.G. n. 533/2019), nel giudizio tra Giacinto Liso e Rosa Giorgino contro il Comune di Andria. Variante al PRG", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, intesa o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere, ove prescritto;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa alla "**Ritipizzazione del terreno sito in Andria alla Via Gorizia, censito al Foglio di mappa 31 particella 3550, giusta Sentenza TAR Puglia Bari – Sezione II n.1053/2019 del 28/05/2019 (R.G. n. 533/2019), nel giudizio tra Giacinto Liso e Rosa Giorgino contro il Comune di Andria. Variante al PRG**", demandando al Comune di Andria, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa alla "**Ritipizzazione del terreno sito in Andria alla Via Gorizia, censito al Foglio di mappa 31 particella 3550, giusta Sentenza TAR Puglia Bari – Sezione II n.1053/2019 del 28/05/2019 (R.G. n. 533/2019), nel giudizio tra Giacinto Liso e Rosa Giorgino contro il Comune di Andria. Variante al PRG**", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, intesa, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale preventivamente all'approvazione del piano e/o alla realizzazione delle opere, ove prescritto;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Andria – Settore 2- piano e pianificazione strategica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;

- 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)**